

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000001	04/01/2024

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione sentenza n. 2542 del 3 ottobre 2023 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230003147 DEL 28/12/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 2 (due) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 04/01/2024 12:55 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 04/01/2024 13:01 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 04/01/2024 13:40 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 04/01/2024 13:35 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/01/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 04/01/2024 13:43

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Presenza d'atto ed esecuzione sentenza n. 2542 del 3 ottobre 2023 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria della competente U.O.S. Personale Convenzionato e della proposta formulata dalla Direttrice Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Premesso che:

-dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, è stato promosso nei confronti dell'ASL BA il ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 7643/2022, per sentire accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate tra il trattamento economico percepito in ragione dell' inquadramento nella posizione economica D e quello determinato con riferimento alla posizione D Super del C.C.N.L. in relazione al periodo 01/02/2009 al 31/08/2018 e, per l'effetto, condannare l'ASL BA al pagamento delle suddette differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Vista la sentenza n. 2542/2022 con la quale il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, così provvede: *“accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna, l'ASL BA alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, di complessivi € 17.905,60 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascuna voce di credito come indicata all'interno dei conteggi allegati alla perizia contabile sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22 comma 36, legge 724/1994;....omissis;*

Vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il D. M. 1° settembre 1998, n. 352 *“Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”;*

Vista la circolare 23 dicembre 1998, n. 83 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica concernente le istruzioni relative all'applicazione in dettaglio del Decreto Ministeriale citato;

Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione alla sentenza n. 2542/2022, pronunciata in data 03/10/2023 dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro e di dover corrispondere la somma di €. =17.905,60= a titolo di differenze retributive spettanti in ragione dello svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni riconducibili al superiore inquadramento DS superiori rispetto all'inquadramento D effettivamente ricoperto in relazione al periodo compreso tra l'01/02/2009 ed il 31/08/20218, allo scopo di evitare gli ulteriori aggravii di costi che si determinerebbero per l'Amministrazione nell'ipotesi in cui la controparte agisca con l'esecuzione forzata del titolo, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate

con il presente provvedimento qualora, le stesse, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute;

Richiamata la nota prot. n. 92905 del 12/12/2022 della Struttura Burocratico Legale che invita l'AGRU a procedere alla esecuzione;

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato

- a) di prendere atto della sentenza n. 2542/2022, pronunciata in data 3 ottobre 2023, dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro;
- b) di dare esecuzione alla suddetta sentenza, mediante la corresponsione al dipendente (come identificato nell'allegato File privacy non soggetto a pubblicazione) della somma di €. =17.905,60= a titolo di differenze retributive spettanti in ragione dello svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni riconducibili al superiore inquadramento DS superiori rispetto all'inquadramento D effettivamente ricoperto in relazione al periodo compreso tra l'01/02/2009 ed il 31/08/20218 ed € 2.577,10= a titolo di rivalutazione monetaria ;
- c) di dare atto che l'importo complessivo del presente provvedimento pari a €.26.910,81= (di cui €. 17.905,60 per sorte capitale; €. 4.906,13 per oneri C/Ente; €. 1.521,98 per IRAP; €. 2.577,10 per rivalutazione monetaria) è così rilevato in Contabilità Generale:

- sul conto 230.120.00105 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi" per complessivi €. 20.000,00=, accantonati dalla Struttura Burocratico Legale in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2019;
- sul conto 733.105.00030 "Altri oneri di gestione" la somma pari ad €=6.910,81= giusta nota circolare AGRF prot. n. 276558 del 23/10/2019;

di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:

- all'interessato per il tramite dell'Avv. to (come identificato nell'allegato File privacy non soggetto a pubblicazione);
- alla Struttura Legale, all'AGRF ed all'AGRU per gli adempimenti di propria competenza.

Di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale.

"Di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001".

"FILE PRIVACY"		
COGNOME	NOME	CODICE REGIONALE
GUERRIERI	GIOVANNI	
GERONIMO	MICHELE	AVVOCATO

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000105 -	2019	20.000,00
73310500030 - Altri oneri di gestione	2023	6.910,81

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali





DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Umane	Area Gestione Risorse Finanziarie
Struttura Burocratico Legale	

PROPOSTA N.RO 20230003147 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240000001 DEL 04/01/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Alemanno Maria	 Firmato digitalmente il 28/12/2023 09:46
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Boccuzzi Giuseppe	 Firmato digitalmente il 28/12/2023 12:04
Dirigente PTA	Veronico Letizia	 Firmato digitalmente il 28/12/2023 13:12
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	 Firmato digitalmente il 04/01/2024 11:33

STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE

Prot.

del

Al Direttore AGRU
Avv. Rachele Popolizio

Fasc. n. 1018/2019 e n. 23/2023 (da citare in risposta).

**OGGETTO: Guerrieri Giovanni c/ASL BA. Tribunale di Bari – sez. lavoro. Ricorso R.G. n. 7643/2022.
 Sent. n. 2542/2023. Esecuzione.**

Si trasmette copia della sentenza in oggetto indicata e si invita alla relativa esecuzione evidenziando che non sussistono validi motivi di appello atteso che il ricorrente, in separato giudizio, presso il medesimo Tribunale, ha già visto acclarare il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive maturate dall'01.02.2009 al 31.08.2018, risultando la causa in oggetto finalizzata alla mera determinazione del quantum.

Si significa, altresì, che questa Struttura ha provveduto ad accantonare, per sorte capitale, la somma di € 20.000,00 sul "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2019.

Pertanto, in sede di liquidazione, il pagamento delle relative somme, per sorte capitale, dovrà essere imputato, fino alla concorrenza di quanto sopra indicato, sul predetto fondo aziendale.

Si resta in attesa dell'adottando provvedimento, precisando che questa Struttura sta provvedendo alla liquidazione delle spese legali.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Coll. Amm.vo Professionale
dott.ssa Barbara Marino



Firmato digitalmente
 da BARBARA MARINO
 C=IT
 OU=ASL Bari
 O=Regione Puglia

Il Direttore S.B.L
avv. Edvige Trotta





Estratto messaggio Email

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI NOTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.L.179/2012

Email Ricevuta da: TRIBUNALE.BARI@CIVILE.PTEL.GIUSTIZIACERT.IT

Data e Ora Email: 03/10/2023 10:38:39

Tribunale Ordinario di Bari.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Sez/Coll.: LA

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro

Numero di Ruolo generale: 7643/2022

Giudice: CRACA GIUSEPPE

Ricorr. principale: GUERRIERI GIOVANNI

Resist. principale: ASL BARI

Si da' atto che in data 03/10/2023 alle ore 10:36 il cancelliere TAMBURRINO ROSSANA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica reginde.aslbari@pec.rupar.puglia.it della parte AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 03/10/2023

Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA

Oggetto: SENTENZA EX ART. 429, I comma CPC

Descrizione: SENTENZA EX ART. 429, I comma CPC NUMERO 2542/2023 (Altro)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 03/10/2023 10:36

Registrato da TAMBURRINO ROSSANA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI
DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI
CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16,
comma 4 del D.L. 179/2012

R. G. N. 7643/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro

tra

GUERRIERI GIOVANNI, con l'assistenza e difesa dell'avv. Michele Geronimo;

e

A.S.L. BARI in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;

all'udienza del 3.10.2023, a seguito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda - volta ad ottenere la condanna di parte resistente alla corresponsione della somma di Euro 17.905,60 oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze retributive spettanti in ragione dello svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni riconducibili al superiore inquadramento DS del c.c.n.l. comparto sanità (superiori rispetto all'inquadramento D del medesimo c.c.n.l. ricoperto effettivamente ricoperto) in relazione al periodo compreso tra l'1.02.2009 ed il 31.08.2018 - è fondata.

Deve essere premesso che con sentenza n. 1472/2022 del 16/05/2022, resa tra le stesse parti, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Silvia Fioraso, ha così provveduto: *"- accerta e dichiara che a partire dal febbraio 2009 e fino al 31.8.2018 il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello economico D-Super del CCNL Comparto Sanità del 20 settembre 2001; - condanna la ASL convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate rispetto al livello d'inquadramento assegnatogli con decorrenza dal 1.2.2009 al 31.8.2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria; - condanna altresì la ASL convenuta al pagamento delle spese*

processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in € 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante".

Successivamente al deposito della precitata sentenza, parte ricorrente - stante, a suo dire, l'inadempimento della controparte - ha quindi depositato il ricorso di cui all'odierno vaglio al fine di ottenere condanna specifica al pagamento degli importi per i medesimi titoli di cui innanzi.

A fronte della rituale notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza l'A.S.L. è rimasta contumace.

In forza della suddetta sentenza di condanna parte ricorrente ha, quindi, diritto al pagamento delle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni annoverabili all'interno del superiore inquadramento Ds in relazione al frangente compreso tra l'1.02.2009 ed il 31.08.2018 oltre accessori di legge.

Ciò posto, non essendo documentato il pagamento ad opera di controparte delle differenze retributive oggetto di causa, nel corso del presente procedimento è stata, dunque, disposta C.T.U. contabile sul seguente quesito:

<<Calcoli il c.t.u. - esaminata la contrattazione collettiva in atti ratione temporis vigente ed i cedolini paga in atti - l'importo dovuto in ragione dello svolgimento di mansioni superiori sulla base delle seguenti indicazioni:

1) Periodo di riferimento per il calcolo: dall'1.2.2009 al 31.8.2018;

2) Criteri da seguire per calcolare il (superiore) trattamento retributivo in ipotesi spettante in ragione dello svolgimento di mansioni superiori:

a) Inquadramento superiore: livello Ds;

b) inquadramento inferiore: livello D;

c) effettui il perito la differenza tra retribuzione tabellare base iniziale prevista per l'inquadramento inferiore (D) e retribuzione tabellare base iniziale prevista per l'inquadramento superiore (Ds)>>.

Orbene, in ragione dei conteggi elaborati dal C.T.U. all'uopo nominato - che questo Giudice condivide in quanto fondati sull'analisi attenta degli atti ed in quanto immuni da errori di metodo o vizi logici - parte resistente per i titoli oggetto di causa avrebbe diritto alla percezione dell'importo complessivo di Euro 17.905,60 oltre accessori di legge.

L'A.S.L. resistente deve essere quindi condannata alla corresponsione del complessivo importo di Euro 17.905,60

oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascuna voce di credito come indicata all'interno dei conteggi allegati alla perizia contabile sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994.

Le spese di lite - quantificate ai minimi ex D.M. 55/2014 in ragione della assoluta semplicità della presente controversia - seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente in quanto anticipatorio.

Per le medesime ragioni le spese per l'espletamento della C.T.U. - nell'importo già liquidato in corso di causa - sono poste integralmente a carico della parte resistente.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'A.S.L. alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, di complessivi Euro 17.905,60 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascuna voce di credito come indicata all'interno dei conteggi allegati alla perizia contabile sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 2.695,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge e con distrazione in favore del difensore anticipatorio;
- pone definitivamente le spese della C.T.U. espletata a carico della parte resistente.

Bari, 3.10.2023

Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)